



ORDINANZA MUNICIPALE CONCERNENTE LA LOCAZIONE DI CAMERE

Il Municipio di S. Antonino, richiamata la legge sanitaria, il Regolamento sull'igiene del suolo e dell'abitato, le legge edilizia cantonale e il regolamento d'applicazione della legge edilizia

ORDINA

1. i locali destinati a camere, in quanto abitabili, devono avere un'altezza minima di ml 2.30 in luce netta;
2. le camere con superficie fino a mq 10 possono alloggiare al massimo due persone adulte.
Per ogni adulto in più occorre una superficie di mq 3.50;
3. la locazione a più di 5 persone di un'unica camera é subordinata a speciale autorizzazione del Municipio;
4. nei locali adibiti a camere é vietato cucinare;
5. ogni locatore deve mettere a disposizione dei propri inquilini un vano adibito a WC provvisto di acqua corrente e lavabo. Tali attrezzature devono essere raddoppiate se il numero degli alloggiati supera le 10 unità;
6. al Municipio compete in ogni caso e in ogni tempo la facoltà di controllare l'osservanza o meno di questa ordinanza; é pure facoltà del medesimo ordinare lo sgombero dei locali abusivamente occupati e di decretarne l'inabitabilità;
7. i contravventori alla presente ordinanza sono punibili con una multa fino a Fr 1'000.--
8. la presente ordinanza, approvata con risoluzione municipale del 23 agosto 1976, entra in vigore a partire dal 1 ottobre 1976.

S. Antonino, 25 agosto 1976

IL MUNICIPIO

